



CITTÀ DI AFRAGOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

PARTE I

DISCIPLINA GENERALE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il Comune di Afragola istituisce, a partire dal 1° gennaio 1999, sul proprio territorio il Canone per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP).

Art. 2

Presupposto oggettivo del canone

1. Sono soggette al pagamento del canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono ricompresi nelle aree comunali i tratti di strade statali e provinciali, situati all'interno dei centri abitati ed individuati, a norma dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 con delibera di Consiglio Comunale.

3. Il pagamento del canone è, altresì, dovuto per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge.

4. L'importo del canone è dovuto anche per le occupazioni abusive delle aree suindicate.

Art. 3

Presupposto soggettivo del canone

1. Il canone di cui al presente regolamento va corrisposto al Comune, sul cui territorio insiste l'occupazione.

2. Sono obbligati al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla durata ed all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

3. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione o di autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 4

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come sopra definite, si distinguono in permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti non infissi stabilmente al suolo, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

5. Sono stagionali le occupazioni temporanee che sono richieste a tale titolo ed hanno una durata non superiore a mesi quattro.

Art. 5

Classificazione del territorio comunale

1. Al fine della determinazione del canone le strade, gli spazi e le aree pubbliche viene confermata la classificazione in due categorie, vigente per l'applicazione della Tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come descritta nell'allegato A

PARTE II

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

Art. 6

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti, comportino o meno la costruzione di manufatti, e quelle temporanee, che comportano la costruzione di manufatti ancorati stabilmente al suolo, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, sono soggette a **Concessione**.

2. Le occupazioni temporanee di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, le quali non comportano la costruzione di manufatti stabilmente ancorati al suolo, sono soggette ad **Autorizzazione**.

Art. 7

Richiesta di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione permanente, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, regolato dai principi generali previsti in materia e coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. La richiesta di concessione, redatta in carta legale o resa legale, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, (fotografia) della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

Alla richiesta dovrà allegarsi:

a) autocertificazione circa l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione, l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire; Tali autocertificazioni saranno verificate a campione, in caso di denuncia mendace, si procederà penalmente nei confronti del contribuente secondo norma di legge.

b) documentazione fotografica dell'occupazione;

c) ricevuta di C/C 15370802 postale attestante la costituzione del fondo per rimborso spese, di Euro 25,82

d) copia autenticata dell'eventuale prescritta licenza edilizia o autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività per cui si richiede la concessione;

3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

4. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 8

Istruttoria della richiesta di concessione

1. Le richieste di concessione vanno trasmesse all'ufficio tecnico comunale.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro sette giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda interrompe il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
6. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando dei vigili urbani per l'acquisizione del parere di competenza, che deve essere espresso e comunicato nel termine di sette giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
7. La domanda, corredata del parere di competenza del Comando dei Vigili urbani, va immediatamente rimessa al Dirigente l'Ufficio Tecnico che provvede all'esame della stessa entro i successivi quindici giorni.
8. Concluso il procedimento amministrativo di cui sopra, gli atti vanno rimessi al responsabile del procedimento che, nell'ipotesi di esito favorevole, acquisisce dall'ufficio competente alla gestione dell'entrata la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di diniego.

Art. 9

Richiesta di autorizzazione

Il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione temporanea, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, regolato dai principi generali previsti in materia e coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

La richiesta di autorizzazione, redatta in carta legale o resa legale, va inoltrata all'ufficio preposto alla gestione dell'entrata e deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

Alla richiesta dovrà allegarsi:

- a) copia autenticata dell'eventuale prescritta licenza o autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività per cui si richiede la concessione;

Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni dieci dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 10

Istruttoria della richiesta di autorizzazione

1. Le richieste di autorizzazione vanno trasmesse all'ufficio competente per la gestione dell'entrata.

2. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando dei vigili urbani e all'Ufficio Tecnico Comunale per l'acquisizione dei pareri di competenza, che devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

4. Concluso il procedimento amministrativo di cui sopra, nell'ipotesi di esito favorevole, il funzionario preposto emette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego.

Art. 11

Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione devono contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 12

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni, contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti, comprovanti la legittimità dell'occupazione, e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 13

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Art. 14

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.).

Art. 15

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre dieci giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, all'ufficio tecnico, con l'indicazione degli elementi di cui agli articoli precedenti.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 16

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, - chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste negli articoli precedenti almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale.

Art. 17

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 18

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione, o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE III

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

Art. 19

Determinazione della superficie occupata

1. Per le occupazioni sul suolo, la superficie cui commisurare il canone è pari all'area della minima figura piana regolare che contiene l'occupazione. La superficie così determinata è arrotondata, per eccesso, al metro quadrato superiore.

2. Per le occupazioni di aree sovrastanti il suolo la superficie è determinata dalla proiezione a terra del bene che occupa l'area. Su tale proiezione si applicano le modalità di misurazione e di arrotondamento di cui al precedente punto 1).

3. Per le occupazioni con tende, ombrelloni e simili, la superficie occupata è determinata per la parte che sporge da eventuali manufatti, banchi di vendita ecc., già assoggettati al pagamento del canone.

4. Per le occupazioni con passi carrabili la superficie cui commisurare il canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità convenzionale di 1 metro. La superficie così ottenuta è arrotondata al Mq. superiore..

5. Per le occupazioni del sottosuolo:

a) con cavi, condutture ecc. l'occupazione è determinata in relazione ai metri lineari con arrotondamento, per eccesso, alla misura superiore;

b) con serbatoi, impianti e simili, l'occupazione è determinata in relazione ai metri cubi di ogni singolo impianto o serbatoio con arrotondamento, per eccesso, al metro cubo superiore.

6. Per le occupazioni permanenti con cavi, condotte, impianti o qualsiasi altro manufatto realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali a pubblici servizi il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

8. Per le occupazioni effettuate nei mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

9. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate applicando la riduzione dell'80 per cento dell'importo giusta L.337/68.

Art. 20

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone di cui al presente regolamento:

- le occupazioni con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, nonché con le tende solari poste a copertura dei balconi effettuate per utilizzo privato.
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla regione, dalla provincia, dal Comune e dall'ASL competente per territorio o quelle per le quali il Comune, con atto di Giunta Comunale, ritenga di dichiarare il rilevante interesse pubblico;
- le occupazioni effettuate da partiti politici, da Enti religiosi per culti ammessi dallo Stato in occasione di manifestazioni;
- le occupazioni effettuate da enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap con invalidità 100% e per il solo domicilio o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- le occupazioni realizzate con impalcature per effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stata attivata la procedura di incentivazione prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- le occupazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche del Comune.
- i passi carrabili (assicurando il gettito derivante dalla mancata entrata, con l'aumento ad € 0,75 al mq./giorno dell'occupazione del mercato settimanale e con l'aumento ad € 1,00 mq./giorno dell'occupazione temporanea delle strade di 1^ categoria e ad € 0,75 mq./giorno delle strade di 2^ categoria)

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE: - Tariffa per Mq. Euro al giorno

A) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, le misure di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare sono le seguenti:

Strade I Categoria	Strade II Categoria
Euro 1,00	Euro 0,75

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, le tariffe annue per metri quadrati sono le seguenti:

Strade I Categoria	Strade II Categoria
Euro 35,00	Euro 27,00

Per gli anni successivi la tariffa viene aggiornata, sulla base della normativa vigente, con delibera della Giunta Comunale, da adottare entro il termine previsto per la determinazione delle tariffe. La mancata adozione di tale atto equivale a conferma delle tariffe in vigore.

Art. 22

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) **OCCUPAZIONI PERMANENTI:** La misura della tariffa base per le occupazioni permanenti (PTB) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE), di cui alla tabella, riportata in allegato sotto la lettera B. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati. Il calcolo sarà quindi:

$PTB \times CE \times MQ (ML) = \text{tariffa base per le occupazioni permanenti}$

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ / ML$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale.

B) **OCCUPAZIONI TEMPORANEE:** La tariffa base (TTB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella, riportata in allegato sotto la lettera B. L'importo così ottenuto va diviso per 24 e moltiplicato per le ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati.

Il calcolo sarà quindi:

$TTB \times CE : 24 \times O \times MQ (ML) = \text{tariffa per le occupazioni temporanee di O ore}$

FORMULA: $TTB \times CE : 24 \times O \text{ (ore effettive)} \times MQ$

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 23

Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di

vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue :

- Euro 0.64 (in quanto il comune ha una popolazione oltre i 20.000 abitanti).

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a Euro 516,45. La medesima misura di Euro 516.45 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, dove per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 24

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

2. Per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, il pagamento del canone va effettuato contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione.

3. Il pagamento deve avvenire:

- sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, nel caso di gestione diretta;
- sul conto corrente postale intestato al concessionario e a questo Ente, nel caso di affidamento in concessione.

4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 3, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a Euro 516,45 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 3, in 2 rate, la prima, con scadenza 31 gennaio, pari alla metà del canone annuo dovuto, e la seconda, con scadenza 31 luglio, pari all'altra metà del canone annuo maggiorata degli interessi legali calcolati per un semestre.

Art. 25

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, del canone o delle rate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% di ogni importo non versato.

2. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni, eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive.

Art. 26

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, **ai sensi dell'art. 1 comma 161, della legge 296 del 27.12.2006**, entro il 31 dicembre del **quinto** anno, successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene, indipendentemente dalle modalità di gestione della singola entrata:

- con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639;
- con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nonché della normativa prevista dal DPR 43/88 e successive modificazioni.

La scelta può avvenire volta per volta secondo le esigenze organizzative del Settore che gestisce le entrate con uno specifico atto dirigenziale motivato.

5bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge 296/2006 la notifica delle cartelle esattoriali relative, nel caso di scelta della seconda procedura del comma precedente, deve essere effettuata entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di **cinque** anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 27

Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 20,00 complessive.

2. Il funzionario responsabile ne fa attestazione specifica agli atti.

3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 28

Interessi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 296/2006, gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono fissati nella misura annua di 2,5 punti percentuali in più del tasso di interesse legale.

2. La misura degli interessi fissata al comma 1 è relativa sia agli accertamenti del comune che ai rimborsi.

Art. 29

Arrotondamenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 296/2006, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

Art. 30

Compensazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 296/2006, è possibile effettuare compensazioni tra somme a credito e somme a debito esclusivamente nell'ambito del medesimo tributo anche se afferenti ad annualità differenti.

Art. 31

Soggetti Responsabili

- 1. Al fine dell'applicazione del Canone per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche sono individuati i seguenti soggetti responsabili:**
 - a) Responsabile tecnico:** allo stesso è affidato il compito di ricevere ed istruire le istanze di concessione, di predisporre l'atto di concessione la cui firma è attribuita al dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale; tale figura va ricercata nell'area tecnica.
 - b) Responsabile per la gestione del canone:** allo stesso compete l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale di detto onere, la sottoscrizione e la notifica dei relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi; a tale soggetto è, altresì, affidato il compito di ricevere ed istruire le istanze di autorizzazione per le occupazioni temporanee.

Art. 32

Disciplina Transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta

del titolare, sempre ch  le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. E' possibile regolarizzare le occupazioni senza titolo gi  esistenti, entro e non oltre il 31 Ottobre 2003, presentando apposita istanza, in conformit  a quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 33

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1  gennaio 2007**.

Allegato A – Classificazione delle Strade

La differenziazione tra strade di I categoria e strade di II categoria segue la deliberazione Commissariale n° 73/96.

Allegato B - coefficienti moltiplicatori (lettera comma 2 art.63 D.Lgs. 446/97)

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e/o autorizzazioni:

Determinazione della tariffa base

Occupazione Temporanea:

Per le occupazioni temporanee di suoli e spazi pubblici la misura di tariffa a giorni per metro quadrato o metro lineare denominata **(TB)** è di Euro 0,77 Strade 1° Categoria e Euro 0,54 (Strade 2° Categoria)

Coefficiente denominato (CE)	1° Categoria	2° Categoria
a) occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;	0,80	0,80
b) occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali culturali e sportive limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione superiore a m. 10 - gli spazi inferiori a metri 10 non sono assoggettate al canone	0,20	0,20
c) occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico (gli striscioni e tipologie similari sono calcolati a ml)	0,55	0,55
d) occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'art... 4, comma 6 lettere b1 e b2;	0,20	0,20
e) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al	1,00	1,00

periodo autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;		
f) occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;	0,20	0,20
g) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto periodo fino a 15 giorni	0,50	0,50
h) occupazioni temporanee lettera g) di durata superiore a 15 giorni.	0,40	0,40
i) Occupazioni realizzate in occasione di festeggiamenti	1,00	1,00
l) Occupazioni in occasioni dei mercati settimanali	0,15	0,15

Per le occupazioni temporanee la tariffa base (TB) prevista a giorno va moltiplicata per i coefficienti di valutazione economica (CE)

Occupazione Permanente

Strade	I Cat.	II Cat.
A) Occupazioni di suolo	1,00	1,00
B) Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo e tende	0,55	0,55

—